



PROVINCIA DI SAVONA
Riserva Naturale Regionale "ADELASIA"

**REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA E LA TUTELA DEI FUNGHI
E DEI FRUTTI DEL SOTTOBOSCO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 18/09/2012

Art. 1 (Finalità)

Le presenti disposizioni sono emanate ai sensi dell'art 25 della L.R. n. 12/1995, per la salvaguardia dei valori naturalistici, forestali e culturali della Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia, di seguito denominata "Riserva", appartenente al patrimonio della Provincia di Savona, di seguito denominata "Provincia" che ne è ente gestore ai sensi della L.R. n. 65/2009, nonché per la tutela degli habitat e delle specie del Sito di Importanza Comunitaria IT 1322304 "Rocca dell'Adelasia" insistente sul medesimo territorio e del quale la Provincia è ente gestore ai sensi della L.R. n. 28/2009.

Nel territorio della Riserva la raccolta dei funghi epigei spontanei è comunque subordinata agli obiettivi generali di conservazione degli equilibri dell'ecosistema forestale. Gli effetti della raccolta sull'ecosistema della Riserva sono scientificamente monitorati al fine di verificare la compatibilità della raccolta con le finalità di conservazione.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

Le presenti modalità disciplinano la raccolta di funghi spontanei e frutti silvestri, nella Riserva istituita e perimetrata con L.R. n. 65/2009.

Art. 3 (Funghi)

1. La raccolta di funghi epigei spontanei nella Riserva è disciplinata nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi vigenti in materia.

2. La raccolta dei funghi epigei spontanei nella Riserva è consentita, nei limiti e con le modalità di seguito specificate, ai soli possessori di un Permesso di raccolta a pagamento.

3. Per conseguire l'autorizzazione alla raccolta dei funghi gli interessati sono tenuti a pagare, rispettivamente:

- permesso giornaliero: non residenti, euro 10; residenti in Provincia di Savona, euro 4;
- permesso settimanale: non residenti, euro 25; residenti in Provincia di Savona, euro 10;
- permesso mensile: non residenti, euro 50; residenti in Provincia di Savona, euro 20;
- permesso annuale: non residenti, euro 80; residenti in Provincia di Savona, euro 30.

Non è richiesto il Permesso di raccolta per le persone di età inferiore ad anni 14 e superiore ad anni 75, purché dotate di idoneo documento comprovante l'età.

Ai minori di anni 14 è consentita la raccolta di funghi, purché accompagnati da persona munita di Permesso di raccolta e sotto la sua responsabilità; i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

Il Permesso di raccolta è nominativo e ha validità personale. Esso è valido solo se accompagnato a un idoneo documento di riconoscimento e dovrà essere esibito a semplice richiesta del personale di vigilanza.

Possono essere perfezionate specifiche intese con i confinanti Consorzi per la raccolta dei funghi, ed in particolare con il Consorzio dei funghi di Cairo Montenotte, per consentire ai richiedenti di integrare contestualmente il tesserino di raccolta del Consorzio con il Permesso di raccolta nella Riserva (con l'apposizione di un bollino giornaliero sul tesserino giornaliero del Consorzio, o di un bollino annuale sul tesserino annuale del Consorzio), secondo le tariffe e i periodi di validità sopracitati. In tale fattispecie, è riconosciuto uno sconto pari 10% sul costo dei permessi annuali di raccolta nella Riserva .

L'autorizzazione alla raccolta dei funghi è costituita dalla ricevuta del versamento degli importi, come sopra indicato, mediante versamento sul conto corrente postale n. 288175 intestato a *Provincia di Savona - Servizio Tesoreria*. Nella causale del versamento deve essere chiaramente specificato: *Permesso di raccolta funghi nella Riserva dell'Adelasia*. La ricevuta del versamento va conservata e portata con sé al momento della raccolta dei funghi e vale come tesserino. Sul retro della ricevuta di versamento dovrà essere indicato il giorno di inizio della raccolta, il periodo di validità (giornaliero, settimanale, mensile, annuale), luogo e data di nascita e residenza del raccogliitore. La ricevuta costituisce denuncia di inizio dell'attività di raccolta in forza dell'indicazione su di essa delle generalità del raccogliitore, nonché della causale del versamento.

Possono essere perfezionate inoltre specifiche intese con esercizi commerciali e rivenditori autorizzati ai quali la Provincia riconoscerà un aggio pari al 10% del prezzo di vendita del permesso.

5. La raccolta dei funghi è consentita tutti i giorni della settimana e può essere esercitata solo nelle ore diurne, dall'alba al tramonto; è fatto divieto di utilizzare, nel corso della raccolta, torce, pile e altre forme di illuminazione artificiale.

6. I limiti di raccolta sono quelli previsti per tutto il territorio regionale dalla normativa vigente in materia (legge 23.8.1993 n. 352 e legge regionale n. 27/2007).

In particolare, la raccolta dei funghi spontanei è consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera individuale nei seguenti limiti:

- a) per la specie «*Boletus reticulatus, B. edulis, B. aereus, B. pinicola*» (Porcino) fino ad un massimo di Kg 3 per persona;
- b) per la specie «*Amanita caesarea*» (Ovulo buono) fino ad un massimo di Kg 1 per persona;
- c) per tutte le altre specie fino ad un massimo di Kg 3 per persona, escluso i chiodini la cui raccolta non è soggetta a limiti.

La quantità di raccolta individuale non può comunque superare il limite giornaliero complessivo di Kg 3.

7. Il superamento dei quantitativi di cui sopra per oltre il doppio dei limiti previsti al comma 6 costituisce pregiudizio per la conservazione della risorsa fungina e rappresenta dunque grave infrazione sanzionata secondo quanto previsto all'art. 5 comma 3.

8. Le modalità di raccolta sono quelle previste dalla normativa vigente in materia (legge 23.8.1993 n. 352 e legge regionale n. 27/2007).

In particolare:

- a) La raccolta dei funghi spontanei deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie; eventuali resti di micelio asportati con la raccolta devono essere lasciati sul posto;
- b) Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione. E' consentito durante la ricerca dei funghi spontanei, l'uso di un bastone a punta unica, purché il medesimo non venga impiegato per svellere o in qualsiasi modo danneggiare i funghi.
- c) La raccolta o il danneggiamento dei funghi spontanei non commestibili o velenosi sono vietati.
- d) I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi o a rete, aerati e idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di sacchetti in plastica o contenitori stagni.

9. E' altresì vietata:

- a) la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere;
- b) la raccolta di funghi decomposti, anche parzialmente, nonché la distruzione volontaria di funghi di qualsiasi specie;
- c) la raccolta di «*Amanita caesarea*» allo stato di ovulo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e non esposte all'aria;
- d) la raccolta, l'asportazione e la distruzione volontaria di «*Russula carpini*», «*Russula puellula*», «*Phanerochaete velutina*», «*Cortinarius caesioflavescens*»;
- e) Per tutte le specie è vietata la raccolta allo stadio di primordio;

10. Non è consentita la raccolta dei tartufi.

11. La Provincia, ai fini della tutela dell'ambiente, e tenuto conto delle condizioni climatiche e ecologiche, può annualmente stabilire una data di inizio e di fine della raccolta, dandone adeguata informazione. È in ogni caso consentita la raccolta nei soli mesi di maggio, giugno, luglio e nei mesi di settembre, ottobre, novembre per esigenze di salvaguardia ambientale.

12. La Provincia si riserva, per motivi di tutela ambientale e per periodi di tempo determinati, comunque idonei al ripristino di condizioni ecologiche adeguate, di vietare o sospendere la raccolta di funghi in determinati periodi dell'anno o in determinate località, o di diminuire i quantitativi di legge, dandone adeguata informazione.

13. La Provincia può stabilire un numero massimo annuale di Permessi di raccolta da rilasciare. In qualsiasi momento la Provincia ha facoltà di sospendere il rilascio di Permessi di raccolta. Non è consentita l'autorizzazione di raccolta a raccoglitori professionali di cui all'art. 5 L.R.27/2007.

14. La Provincia può autorizzare, anche in deroga ai limiti e ai divieti del presente Regolamento, la raccolta di funghi per comprovate attività di ricerca scientifica o per la realizzazione di mostre, seminari o altre manifestazioni micologiche aventi carattere scientifico-divulgativo. La deroga a limiti e divieti dovrà essere autorizzata nominalmente, indicando località, modalità e limiti della raccolta, sulla base della richiesta. Le relative richieste dovranno pervenire alla Provincia almeno 20 giorni prima della/e data/e richiesta/e.

15. Le autorizzazioni, deroghe, limitazioni e quantaltro previsto ai punti 11, 12, 13 e 14 del presente articolo sono rilasciate con determina dirigenziale ai sensi e nelle modalità previste dalle vigenti normative e regolamenti.

Art. 4 (Frutti silvestri)

1. E' consentita la raccolta unicamente per il diretto consumo sul posto di frutti silvestri (mirtilli, fragole, lamponi e more di rovo). Possono essere raccolte castagne per un quantitativo giornaliero massimo di Kg 1 per persona.
2. La Provincia può autorizzare, a titolo oneroso, soggetti privati singoli o consorziati che facciano richiesta di raccolta di frutti silvestri per la commercializzazione, fatte salve le norme in materia, e privilegiando la loro valorizzazione come risorsa locale.
3. L' autorizzazione di cui al punto 2 del presente articolo è rilasciata con determina diringenziale ai sensi e nelle modalità previste dalle vigenti normative e regolamenti.

Art. 5 (Violazioni e sanzioni)

1. In caso di violazione alle norme del presente Regolamento il personale accertante commina, per ciascuna infrazione, le sanzioni amministrative previste dall'art. 13 commi 1 e 2 della L.R. n. 27/2007 oltre alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,57 a € 355,70 come previsto dall'art. 33, comma 2 lettera b) della L.R. 12/1995 e ss.mm.ii., con le procedure previste dalla L.R.45/1982, salvo il fatto che la violazione stessa non costituisca infrazione più grave e ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.
2. In caso di violazione alle norme del presente Regolamento, si procede inoltre alla confisca di quanto raccolto in difformità dal Regolamento stesso, degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione, nonché al ritiro del tesserino se giornaliero. In caso di confisca, a seguito di accertamento di violazione del presente Regolamento, il personale di vigilanza può procedere all'immediata distruzione del materiale confiscato, in presenza del verbalizzato, qualora ricorrano difficoltà di trasporto o conservazione del materiale stesso. Di tale distruzione sarà fatta nota nel sommario processo verbale relativo all'infrazione.
3. A coloro i quali trasgrediscano le disposizioni del presente Regolamento contenute all'art. 3 comma 7 si applica la sanzione di cui all'art. 5 comma 1 in misura massima e la revoca del permesso di raccolta per il residuo periodo di validità. A coloro i quali trasgrediscano alle altre disposizioni del presente regolamento la revoca si applica in caso di recidiva entro 2 anni dalla prima infrazione.
4. E' fatto obbligo di esibire, a richiesta del personale di vigilanza, la documentazione comprovante il possesso delle autorizzazioni e dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 6 (Destinazione degli introiti)

I proventi derivanti dai Permessi di raccolta, dalle autorizzazioni onerose e dalle sanzioni a seguito dell'applicazione del presente Regolamento, sono introitati dalla Provincia di Savona - Ufficio Parchi e Aree Protette che provvederà alla loro destinazione per la conservazione, il miglioramento, la valorizzazione e la gestione della Riserva.

Art. 7 (Aggiornamenti e modifiche)

1. Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate con il medesimo iter di approvazione del Regolamento stesso.
2. Le tariffe disposte dal presente Regolamento possono essere aggiornate annualmente con semplice provvedimento del Consiglio, espletate le procedure di cui all'art. 30 della L.R. 12/1995.